

Rep. n° /

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Codice fiscale n°80012000826 - Partita IVA n°02711070827

Risorse finanziarie ex Legge Regionale n. 3 del 31/01/2024, art. 84

“Fondo per i servizi di ingegneria e architettura per interventi negli invasi artificiali”

Diga GIBBESI (arch. N°1402), Sommatino (CL): manutenzione straordinaria

scarichi e impianti. CUP: G69E18000050001

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

**per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per il Progetto
Esecutivo degli interventi di adeguamento strutturale per la messa in
sicurezza sismica delle opere, di stabilizzazione della sponda in destra
idraulica, di miglioramento gestionale. CIG: [*****]**

[*****]

PREMESSO CHE

[*****]

Per quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto appresso in unico
contesto con la superiore narrativa.

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la redazione dei PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICO-
ECONOMICA e dei PROGETTI ESECUTIVI relativi ai seguenti interventi:

- | | | |
|--|--|--|
| | 1. ripristino strutturale della funzionalità idraulica della vasca di dissipazione; | |
| | 2. adeguamento strutturale degli sfioratori a calice; | |
| | 3. adeguamento strutturale dei torrini aerofori; | |
| | 4. adeguamento strutturale della torre e pozzo di manovra dello scarico di fondo; | |
| | 5. adeguamento strutturale della casa di guardia; | |
| | 6. stabilizzazione versante sponda in destra idraulica dello sbarramento; | |
| | 7. messa in sicurezza delle opere sotterranee: galleria di scarico di fondo, galleria scarico di superficie, torrino discenderia ai cunicoli, cunicoli di ispezione corpo diga; | |
| | 8. messa in sicurezza della vasca di inalveazione; | |
| | 9. manutenzione straordinaria manufatto di imbocco della galleria di presa; | |
| | 10. manutenzione straordinaria ed adeguamenti normativi del carroponete a servizio dello scarico di fondo; | |
| | 11. completamento e manutenzione straordinaria della condotta di derivazione; | |
| | 12. interventi di miglioramento gestionale: 12.1) taglio alberi ed arbusti presenti nel paramento di monte; 12.2) OPERE ELETTRICHE: manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del coronamento; del quadro elettrico di comando degli organi di scarico e del relativo collegamento wireless con la casa di guardia; del quadro elettrico generale impianto elettrico cunicoli; della pompa di aspirazione perdite; rifacimento illuminazione del coronamento, del piazzale casa di guardia e del piazzale torre di presa; rifacimento n°2 torri-faro; realizzazione impianto di video-sorveglianza; 12.3) OPERE EDILI: manutenzione delle canalette berme di valle; rifacimento tratti di recinzione esistente; installazione cartelli monitori; | |

ripristino tratti di pavimentazione bituminosa.

E' incluso nell'appalto l'aggiornamento dei documenti contabili al vigente prezzario LL.PP. Regione Siciliana dei seguenti progetti esecutivi già nelle disponibilità della Stazione Appaltante:

A) PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIFACIMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CASA DI GUARDIA – POZZO PARATOIE;

B) PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIEFFICIENTAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE GEOTECNICA DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO DELLO SBARRAMENTO E DELLE SPONDE;

descritti nel § 4 dell'elaborato "Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)" REV.01 del marzo 2024 (**Allegato n°1**).

Il progettista avrà cura di integrare la progettazione delle opere di cui ai punti 4 e 5 con il Progetto Esecutivo indicato alla lettera A) sopra riportata, inoltre, avrà cura di integrare la progettazione delle opere di cui al punto 12 con il Progetto Esecutivo indicato alla lettera B) sopra riportata.

Prima dell'attività di aggiornamento sopra indicata, con riferimento all'intervento B), il progettista dovrà verificare che la strumentazione geotecnica di monitoraggio e controllo dello sbarramento e delle sponde in funzione sia effettivamente quella indicata nel relativo Progetto Esecutivo (lettera B sopra riportata).

Sono altresì incluse nell'appalto tutte le altre prestazioni che, sebbene sopra non menzionate, si dovessero rendere necessarie nel corso dello svolgimento dell'appalto, incluse indagini integrative in situ, finalizzate a risolvere ogni aspetto di dettaglio geometrico, di materiale, diagnostico e geognostico, congruo all'approfondimento necessario alla progettazione esecutiva.

Per quanto non esplicitato, si richiama integralmente il Capitolato Descrittivo

Prestazionale (**Allegato n°2**) che è parte integrante del presente contratto

ART.2 – CORRISPETTIVO

A fronte dell'importo complessivo del servizio posto a base di gara, pari ad € 820.000,00 (ottocentoventimila/00), per effetto del ribasso offerto del *****% sull'ammontare delle spese ed oneri accessori, pari ad € 40.263,86, il corrispettivo professionale netto per le attività previste nell'incarico è € ***** (*****/00), oltre IVA al 22,0% ed oneri previdenziali.

Il predetto importo è da intendersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione degli stessi né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione. L'importo deve intendersi inclusivo di tutte le spese, comprese quelle relative alla redazione di eventuali e necessari rilievi, indagini, batimetrie, campagne diagnostiche e geognostiche e relative attività edili accessorie, relazione geologica, prove di carico, prove in situ comprensivo di trasporto a rifiuto dei materiali, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie, studio geotecnico, redazione di elaborati di dettaglio, nonché di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico. Nessun rimborso sarà dovuto dal Committente ad eccezione di quanto specificato dal capitolato allegato. Gli eventuali costi relativi alle pratiche per l'occupazione di suolo pubblico, la predisposizione della documentazione necessaria e l'ottenimento dei permessi, certificati di prove in laboratorio ed in genere tutti gli oneri relativi sono a carico dell'Aggiudicatario. I risultati delle prove di laboratorio dovranno essere certificati da laboratori accreditati ai sensi della vigente normativa.

ART.3 – DURATA

A fronte delle durate stabilite negli atti di gara (FASE 1: 115 gg. naturali e consecutivi; FASE 2: 35 gg. naturali e consecutivi), per effetto del ribasso temporale

offerto del *****% e delle condizioni di gara (diminuzione del tempo contrattuale calcolata con arrotondamento al primo numero intero maggiore e sua ripartizione tra le fasi in percentuale), le redazioni di tutti gli elaborati facenti parte dei Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (FASE 1) e dei Progetti Esecutivi (FASE 2), dovranno avvenire, rispettivamente, entro *** gg. ed entro **** gg. naturali e consecutivi dalle date dei relativi verbali di avvio delle prestazioni di fase.

Tra la due fasi non sono previsti procedimenti tesi all'ottenimento di nulla osta, pareri, autorizzazioni comunque denominate; sono fatte salve le sospensioni dovute alle valutazioni della Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, di richiedere all'Affidatario la trasmissione di alcuni o di tutti i documenti e/o studi man mano prodotti, al fine di richiedere un parere preventivo al superiore Organo di Vigilanza – Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche. Pertanto i tempi dell'appalto potranno essere interrotti, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante stessa, e fino all'ottenimento dei richiesti pareri da parte del citato organo di Vigilanza, senza che l'affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo.

Qualora, nel corso di dette revisioni, la Direzione per le Dighe – Ministero Infrastrutture e Trasporti, dovesse non ritenere in linea con gli obiettivi preposti quanto prodotto, o dovesse richiedere modifiche e/o integrazioni agli studi prodotti, l'appaltatore è tenuto ad adeguare il contenuto degli studi stessi, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere al riguardo.

Detto obbligo vale sia per i PFTE sia per i PE, e deve essere osservato fino alla verifica e alla validazione del Progetto Esecutivo complessivo di tutti gli interventi.

ART.4 – CONDIZIONI DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'aggiudicatario dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, generali e particolari che hanno influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che potranno influire nell'esecuzione delle prestazioni professionali del presente contratto e di avere giudicato tali prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto che le ha permesso di accedere alla procedura di aggiudicazione della fornitura di che trattasi. Il prezzo del contratto è invariabile e, pertanto, non è ammesso procedere alla sua revisione e non si applica l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

Sono consentite variazioni sostanziali al presente contratto, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n°36/2023.

Sono a carico dell'Affidatario del servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. L'affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Ambedue i livelli di progettazione devono essere coerenti con l'elaborato "Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)" REV.01 del marzo 2024 (Allegato n°1).

ART.5 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Descrittivo Prestazionale (**ALLEGATO n°2**), allegato in copia al presente contratto.

Inoltre, sono parte integrante del presente contratto e allegati:

- l’elaborato “Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)” REV.01 del marzo 2024 (**Allegato n°1**);
- l’elaborato “Determinazione del corrispettivo” (**Allegato n°3**);
- l’offerta tecnica dell’Impresa da cui è derivata l’aggiudicazione (**ALLEGATO n°4**);
- dichiarazione conto corrente dedicato della ditta mandataria (**ALLEGATO n°5**).

ART.6 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono richiamate il D.Lgs. n°36/2023, come recepito dalla Regione Siciliana, e in particolare, il Capo II dell’Allegato II.14 “Direzione dei Lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”, e le norme di cui al Capitolato Generale ed al Capitolato Tecnico Prestazionale, che l’Impresa dichiara di avere visionato ed accettato.

Inoltre, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e contenute nel regolamento di cui al D.P.Reg. n.13 del 31.01.2012, nel Capitolato generale di appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145, nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e nel Decreto Legislativo 9.04.2008, n.81 con ss. mm. e ii.

ART.7 - PAGAMENTI

E’ prevista la corresponsione dell’anticipazione nella misura del VENTI PER CENTO dell’importo contrattuale, con le modalità di cui all’art.125, comma 1, del D.Lgs. n°36/2023.

I pagamenti successivi avverranno con le seguenti scadenze:

- ulteriore 20% (venti per cento) del corrispettivo totale, alla consegna degli elaborati

di P.F.T.E. della FASE 1;

- ulteriore 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale, all'approvazione del RUP

degli elaborati presentati, eventualmente anche dopo il recepimento di modifiche richieste o integrazioni;

- ulteriore 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale, alla consegna degli elaborati

di P.E. della FASE 2;

- ulteriore 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale, all'approvazione del RUP

degli elaborati presentati (FASE 2), eventualmente anche dopo il recepimento di modifiche richieste o integrazioni;

- rata di saldo del 30% (trenta per cento) ad ultimazione del contratto, ovvero, a completamento della fase di verifica e validazione dei progetti esecutivi; in caso di ritardo per fatti non imputabili all'O.E. affidatario, dopo otto mesi dalla consegna della FASE 2, si potrà corrispondere un acconto sulla rata di saldo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Tutti i pagamenti verranno effettuati entro sessanta giorni dalla presentazione di documento fiscale da parte dell'appaltatore, fatte salve le verifiche da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché quelle previste per legge.

Le fatture, emesse unicamente dalla mandataria [*in caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti*], dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI), intestandola alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, C.F. 80012000826, Viale Campania n.36/A,

90144 Palermo, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA, il numero di ODA, il CIG, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto che verranno forniti dalla Stazione Appaltante. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica (*soggetta a split-payment, art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014*), in subordine agli esiti positivi sopra citati e previa acquisizione del D.U.R.C. da cui risulti la regolarità contributiva da parte dell'impresa nei confronti degli Istituti Assistenziali, Previdenziali ed Assicurativi.

L'Amministrazione è autorizzata ad effettuare i pagamenti mediante versamenti sul conto corrente bancario di cui ai commi 7 e 8, dell'articolo 3 della legge n.136/2010, intestato alla ditta mandataria, come da dichiarazione di cui all'ALLEGATO n°5.

Art.8 – ULTIMAZIONE E PENALI

L'Affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e delle esecuzione delle attività appaltate.

L'ultimazione delle prestazioni affidate avviene con la produzione di tutta la documentazione tecnica inerente la FASE 2 (progettazione esecutiva), o con l'adempimento dell'eventuale fase integrativa successiva.

In ragione del rapporto tra i tempi di esecuzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato sulla FASE 1, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale pari all'uno per mille del 75% del corrispettivo totale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato sulla FASE 2, l'uno per mille di penale è calcolato sull'intero importo contrattuale.

Le penali sono applicate ai rispettivi certificati di pagamento emessi per la corresponsione degli acconti del 20%.

Con i medesimi criteri, sono applicate penali nel caso di ritardo nel recepimento di modifiche richieste o integrazioni, rispetto ai tempi ragionevoli assegnati dal RUP, o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con ordine di servizio; tali penali, vanno applicate sui certificati di pagamento per la corresponsione degli acconti del 10%.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all'Affidatario dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di dieci giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e l'affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.

L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in

nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ART.9 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità ex art.116 del D.Lgs. n°36/2023 è effettuata ai sensi dell'art.36 dell'Allegato II.14 del vigente Codice dei Contratti; il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo è la data del verbale di conclusione della verifica.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, acquisiti tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni ed altri atti di assenso, effettuata la verifica e la validazione dei Progetti esecutivi, effettuerà le verifiche finali atte a dimostrare che i servizi forniti siano conformi alle caratteristiche previste dagli atti di gara e all'offerta presentata in sede di gara e siano in grado di soddisfare le richieste del presente capitolato.

ART.10 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO DELL'APPALTO

L'Affidatario si impegna, oltre a quanto già previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale (ALLEGATO n°1), anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione Individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni che verranno impartite in fase di accesso ai luoghi oggetto delle prestazioni;

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

ART.11 – CONDIZIONI DI LAVORO

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sicurezza sul luogo di lavoro, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per le categorie e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sui indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La Stazione appaltante risulta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto sopra, con riferimento anche al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze ad essa denunciata

dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto dichiara che la ditta si sia posta in regola, e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART.12 – OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Affidatario del Servizio si impegna, altresì, a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;
- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell'esercizio di quanto richiesto dal presente capitolato;
- inviare all'amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla verifica dell'applicazione delle condizioni contrattuali.

L'Affidatario del Servizio si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART.13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART.14 – TRATTAMENTO DEI DATI

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

ART.15 – DANNI E RESPONSABILITÀ

L'Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio. L'Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in

cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

ART. 16 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Affidatario, ai sensi dell'art.53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria rilasciata da *****, somma garantita € *****, pari al 5,00% dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità o di regolare esecuzione.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

L'Affidatario, ha presentato, per ciascuno degli operatori economici mandanti interessati, le rispettive polizze di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per tutta la durata delle prestazioni e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La

polizza del progettista o dei progettisti deve coprire danni diretti derivanti al Committente da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La eventuale decadenza o invalidità delle sopracitate polizze elencate in premessa comporterà l'esonero del Committente dal pagamento del corrispettivo di contratto e costituirà causa di rescissione del contratto stesso.

ART.17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

ART.18 – SUBAPPALTO

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

ART.19 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010, ognuna delle ditte facenti parte del raggruppamento si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso; la stessa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata

Legge.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub Aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art.3 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

ART.20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell'importo

contrattuale;

- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;

- violazione del divieto di cessione del contratto;

- adozione di comportamenti contrari ai principi del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità;

- inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'Art. 3 della legge n. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n°187/2010;

- nel caso in cui il legale rappresentante, ovvero uno dei dirigenti dell'Aggiudicatario sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi dell'Art. 2 della Legge Regionale 20/11/2008, n.15 e ss.mm.ii.;

- accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del DPR n. 252/1998.

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto a mezzo PEC all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

La risoluzione comporterà l'incameramento da parte della Stazione appaltante, a titolo di penale, della cauzione definitiva.

Con la risoluzione del contratto sorgerà per l'Amministrazione, il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno dell'Aggiudicatario inadempiente. A quest'ultimo saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nulla sarà corrisposto nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e

penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito o spesa sostenuta.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti punti. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario.

ART.21 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE

Tutti i prodotti realizzati – dal momento in cui sono trasmessi alla Stazione Appaltante, sono di proprietà esclusiva della stessa e, pertanto, restano assolutamente preclusi al soggetto Aggiudicatario ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante stessa.

L'Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l'Aggiudicatario possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente contratto.

ART. 22 – DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

A tutti gli effetti del presente contratto nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, D.M. LL.PP. del 19.04.2000, n.145, l'Operatore Economico affidatario elegge il proprio domicilio legale presso la sede di *****; tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal Responsabile Unico del Progetto, ciascuno riguardo gli atti di propria competenza, a

mani proprie all'impresa o a chi la rappresenta nella condotta dell'appalto oppure

mediante invio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:

[* ****](#)

ART.23 – REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali le parti, nel dichiarare che l'importo dedotto in contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., richiedono la registrazione fiscale in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii..

ART. 24 – SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (imposte, diritti, spese registrazione, etc.) sono a totale carico dell'affidatario.

ART. 25 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, ove non vengano definite in via transattiva, saranno devolute all'Autorità giudiziaria del Foro competente per territorio. E' autorizzato l'eventuale ricorso alla competenza arbitrale di cui all'art.209 del Codice dei Contratti.

ART.26 – CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Appaltatore terrà l'Amministrazione sollevata ed indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Quindi, l'Appaltatore dovrà porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall’adempimento delle prescrizioni del presente articolo rimarranno a totale carico dell’Appaltatore il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ART. 23 – ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto diviene efficace, vincolandone le parti, all'atto della sottoscrizione in modalità elettronica.

L’Amministrazione (Dirigente Servizio 03)

L’Appaltatore

ing. Gerlando Ginex

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. le clausole contenute nei seguenti articoli:

- art.1: oggetto del contratto;
- art.2: corrispettivo;
- art.7: pagamenti;
- art.10: obblighi dell’Affidatario dell’appalto;
- art.20: clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto;
- art.25: controversie;
- art.26: clausole di manleva.

L’Appaltatore